

LEGGE FINANZIARIA 2007

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Soggetti beneficiari

Per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5 del Decreto 19 febbraio 2007, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta a tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società o imprese, residenti su tutto il territorio nazionale.

Spese ammesse ad agevolazione fiscale

Le spese documentate che possono essere ammesse sono quelle relative a:

- *Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;*
- *Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;*
- *Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;*
- *Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.*

Detrazione

Le detrazioni per ciascun intervento sono:

Tipo di intervento	Comma Finanziaria	Detrazione	Valore massimo da detrazione	Periodo in cui occorre ripartire la detrazione
Riqualificazione energetica	344	55 %	100.000 €	Tre quote annuali di pari importo
Interventi sull'involucro	345	55 %	60.000 €	Tre quote annuali di pari importo
Installazione di pannelli solari	346	55 %	60.000 €	Tre quote annuali di pari importo
Sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale	347	55 %	30.000 €	Tre quote annuali di pari importo

Tale detrazione non sarà cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per gli stessi interventi (art. 10 Decreto 19 febbraio 2007).

Come ottenere la detrazione d'imposta

Per ottenere la detrazione d'Imposta, prevista nella finanziaria del 2007, relativa agli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5 del Decreto 19 febbraio 2007, è necessario:

1. Acquisire l'Asseverazione di un Tecnico Abilitato;
2. Acquisire e trasmettere l'Attestato di Certificazione Energetica o di Qualificazione Energetica (allegato A – Decreto 19/02/07), e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato E - Decreto 19/02/07). Tali documenti devono essere redatti da un Tecnico Abilitato che può essere lo stesso che produce l'asseverazione di cui al punto 1.
3. Effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi e le Prestazioni professionali, mediante bonifico bancario o postale.
4. Conservare ed esibire, previa richiesta da parte degli Uffici Finanziari, tutta la documentazione.
5. Nel caso di interventi in edifici condominiali va conservata ed esibita copia del verbale di Delibera Assembleare e Tabella dei Millesimi per la ripartizione delle spese.
6. Nel caso in cui i lavori vengano eseguiti da persona diversa dal Proprietario, va conservata ed esibita anche la dichiarazione sul consenso ad eseguire i lavori

Art. 1 comma 344 - Legge finanziaria 2007

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI

(Art. 1, comma 2 - Decreto 19 febbraio 2007)

Interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 20% (obbligatorio) dei valori di cui alle tabelle 1.1 e 2.1 dell'Allegato "C" del Decreto 19/02/07, ottenibili con interventi separati o anche con interventi complessivi:

- a) Isolamento dell'involucro edilizio totale o parziale;
- b) Sostituzione delle finestre comprensive di infissi;
- c) Sostituzione del sistema di generazione del calore (generatori di calore a condensazione, generatori di calore a biomasse, impianti geotermici, pompe di calore e altri tipi di impianto purché rispettino il parametro di prestazione energetica richiesto);
- d) Sostituzione totale o parziale dell'impianto di climatizzazione;
- e) Installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;
- f) Sistemi di emissione.

Documentazione da acquisire, conservare e/o produrre

Asseverazione del tecnico abilitato di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Decreto 19 febbraio 2007, per il cui completamento è necessario predisporre:

- D.I.A o Concessione Edilizia (quando necessaria)
- Relazione tecnica legge 10/91
- Progetto Impianti di Riscaldamento nei casi c), d), f)
- Certificazione da parte dei Produttori dei vari componenti e/o materiali impiegati come da elenco dei componenti riportati nell'Allegato A del Decreto 2 aprile 1998 – (G.U. n. 102 del 5 maggio 1998) e dalle altre normative vigenti.

Art. 1 comma 345 - Legge finanziaria 2007

STRUTTURE OPACHE VERTICALI, STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI (COPERTURE E PAVIMENTI), FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI

(Art. 1, comma 3 - Decreto 19 febbraio 2007)

Per gli interventi in oggetto è necessario:

- Rispettare i requisiti di trasmittanza U di cui all'Allegato "D" del Decreto 19 febbraio 2007

Documentazione da acquisire, conservare e/o produrre

Asseverazione del tecnico abilitato di cui all'art. 4, comma1, lettera a) del Decreto 19 febbraio 2007, per il cui completamento è necessario predisporre:

- Lettera di comunicazione al Comune
- Certificazione da parte dei Produttori dei vari componenti e/o materiali impiegati come da elenco dei componenti riportati nell'Allegato A del Decreto 2 aprile 1998 – (G.U. n. 102 del 5 maggio 1998) e dalle altre normative vigenti.

Art. 1 comma 346 - Legge finanziaria 2007

PANNELLI SOLARI

(Art. 1, comma 4 - Decreto 19 febbraio 2007)

Pannelli solari

Premesso che è contemplata la sola produzione di acqua calda sanitaria, come indicato all'art. 8 – comma 1 del Decreto 19.02.07, è necessario garantire i seguenti requisiti:

- I pannelli solari ed i bollitori impiegati devono avere garanzia di almeno 5 anni
- Gli accessori ed i componenti elettrici ed elettronici devono avere garanzia di almeno 2 anni
- I pannelli solari devono avere la certificazione di qualità conformemente alla norma UNI 12975, rilasciata da Laboratorio accreditato. E' necessaria avere anche la resa termica dichiarata per quantificare il risparmio di energia primaria di cui all'Allegato "E" del Decreto 19 febbraio 2007
- L'esecuzione dell'impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione.
- Progetto Impianto di produzione di acqua calda sanitaria

Art. 1 comma 347 - Legge finanziaria 2007

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALI CON IMPIANTI DOTATI CALDAIA A CONDENSAZIONE E CONTESTUALE MESSA A PUNTO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

(Art. 1, comma 5 - Decreto 19 febbraio 2007)

Per potenze fino a 100 kW al focolare, si intendono gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione e più precisamente:

- Installare caldaie a condensazione
 - Installare valvole termostatiche sui corpi scaldanti o altra regolazione di tipo modulante, agente sulla portata del fluido vettore
- oppure
- Installare caldaie a condensazione combinate a impianti a bassa temperatura (temperatura media 45 °C)

E' necessario predisporre la seguente documentazione:

- Asseverazione di tecnico abilitato, oppure Certificazione dei Produttori di: caldaie, valvole termostatiche, terminali di erogazione, ecc.
- Attestato di Certificazione Energetica o di Qualificazione Energetica, redatta secondo l'Allegato "A"
- Scheda informativa redatta secondo l'Allegato "E"

Per potenze superiori a 100 kW è inoltre necessario riportare nell'asseverazione anche le seguenti specificazioni:

- Installazione bruciatori di tipo modulante
- Installazione di regolazione climatica che agisce direttamente sul bruciatore
- Installazione di pompe di tipo elettronico a numero di giri variabile.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

(art. 3 del Decreto 19 febbraio 2007)

La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, spetta le spese relative a:

- a) Interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisoriale ed accessorie attraverso:
 - 1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 - 2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 - 3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
- b) Interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:

- 1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
 - 2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
- c) Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
- 1) Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
 - 2) Smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
- d) Prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.

DOCUMENTI DA CONSERVARE

(Art. 4, comma 1. b) - Decreto 19 febbraio 2007)

Il documento da acquisire e conservare è l'asseverazione redatta da un Tecnico Abilitato.

L'asseverazione attesterà la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti agli artt. 6, 7, 8 e 9 del Decreto 19 febbraio 2007 e serve a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme alle specifiche del Decreto e permette quindi la concessione della detrazione fiscale.

Questo documento, per gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW e delle valvole termostatiche, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

Per tutti i tipi di intervento è necessario trasmettere:

- Attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica (*), di cui all'art. 5 del Decreto 19 febbraio 2007, redatto secondo l'Allegato "A" (**) e sottoscritto da Tecnico Abilitato (Perito Industriale o Ingegnere)
- Scheda informativa (*) redatta secondo l'Allegato "E", sottoscritto da Tecnico Abilitato, che può essere lo stesso che ha sottoscritto l'Asseverazione, precedentemente citata

() tali documenti devono essere redatti dopo aver eseguito gli interventi*

*(**) negli interventi di cui all'art. 1 del Decreto 19 febbraio 2007, comma 3, 4 e 5, per quest'ultimo limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, per*

la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si può applicare la metodologia di cui all'allegato B al precedente decreto.

Il tutto va inviato all'ENEA entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008.

Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre i 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Può essere inviato via internet, ottenendo ricevuta informatica, o con raccomandata con ricevuta semplice indirizzata all'ENEA.

Il sito dell'ENEA, da dove si possono scaricare i modelli di compilazione è il seguente: www.acs.enea.it

Questo documento è stato elaborato da un gruppo di studio dell'Associazione. Esso vuole essere semplicemente uno strumento di lavoro per i colleghi che riterranno utile usarlo.